

Messaggio

numero
6624

data
28 marzo 2012

Dipartimento
ISTITUZIONI

Concerne

Procedura di elezione dei giudici di appello (modifica dell'articolo 23 della legge sull'organizzazione giudiziaria)

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio ci preghiamo sottoporre alla Vostra attenzione una proposta di modifica della legge del 10 maggio 2006 sull'organizzazione giudiziaria (LOG). Essa persegue l'obiettivo di migliorare la procedura di elezione dei giudici di appello.

Giusta le disposizioni vigenti relative all'elezione dei magistrati dell'ordine giudiziario, il Gran Consiglio, per il tramite dell'Ufficio presidenziale, pubblica il concorso e, dopo l'esame delle candidature da parte della Commissione di esperti, elegge il nuovo giudice (art. 3 cpv. 1 LOG). Una volta che il Tribunale di appello è completo nell'organico dei suoi magistrati, questi ultimi vengono assegnati alle camere. Allo stato attuale la LOG si limita a stabilire che la composizione delle sezioni e delle camere è decisa dal Tribunale di appello (art. 42 cpv. 5 LOG). Seppur la procedura di attribuzione dei giudici alle camere non sia disciplinata in modo formale nella legge, conformemente alla prassi vigente all'interno del tribunale, i giudici esercitano le eventuali opzioni per il cambiamento della camera secondo l'anzianità di carica e i magistrati neoeletti vengono attribuiti alle camere che al termine della procedura rimangono incomplete.

La presente proposta intende modificare tale procedura, ritenuto come attualmente l'aggiudicazione - in particolare modo per coloro i quali per ultimi, ai sensi dell'anzianità, esercitano il diritto di scelta - non tiene sufficientemente in considerazione le nozioni, le qualità e gli interessi del singolo.

La proposta formulata con il presente messaggio prevede il seguente iter:

1. Non appena perviene all'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio comunicazione relativamente ad un seggio giudiziario divenuto vacante (causa decesso, dimissioni o altro), esso ne dà comunicazione al Tribunale di appello, invitandolo a comunicare, entro un mese, quale sezione dovrà essere completata e in quale camera il nuovo giudice sarà chiamato a prestare la sua attività principale.
2. Entro un mese dall'avvenuta comunicazione, il Tribunale di appello comunica all'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio quale sezione dovrà essere completata e in quale camera il nuovo giudice sarà chiamato a prestare la sua attività principale.
3. Ottenuta l'informazione richiesta, l'Ufficio presidenziale pubblica quindi il bando di concorso, indicando la sezione e la camera da completare.

L'iter proposto, ma di ciò vi è piena evidenza, faciliterà la presentazione di candidature più mirate al settore del tribunale da completare. Oltre a ciò, la Commissione di esperti, chiamata a valutare il candidato, potrà fornire una valutazione dello stesso con particolare riferimento alla materia trattata dalla camera (o corte) da completare. Conseguentemente anche il Gran Consiglio potrà più opportunamente tenere conto delle qualifiche del candidato in funzione della posizione da occupare.

Ritenuto come i giudici di appello in genere fanno parte di più camere, per lasciare una certa flessibilità al tribunale, questo Consiglio di Stato non reputa opportuno pretendere dal Tribunale di determinarsi anticipatamente anche in relazione alle ulteriori camere nelle quali il neoeletto sarà chiamato ad esercitare per la parte complementare (non principale) del suo agire.

Come sino ad oggi, il giudice non è tuttavia vincolato a rimanere nella medesima camera o corte durante tutta la sua permanenza nel Tribunale di appello ma potrà, proprio all'occasione di una vacanza, domandare di essere attribuito a un'altra camera del tribunale. Ritenute le richieste di trasferimento pervenute internamente, ed eventualmente soddisfatte, il Tribunale di appello, entro un mese dalla comunicazione ad opera dell'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio, provvederà a dare la comunicazione conformemente alla modifica qui proposta.

La proposta è stata presentata anche al Tribunale di appello che ha formulato alcune considerazioni. Una parte dei giudici condivide la proposta reputando utile e necessaria la specializzazione all'interno del tribunale. Altri giudici considerano invece inutile e inopportuna tale modifica di legge. L'elezione di un giudice non specialista ha degli aspetti positivi e permette di non escludere le candidature di avvocati con attività generalista, consentendo così di avere un più ampio numero di candidati. Infine, il Tribunale di appello ricorda che, dal profilo formale, spetta comunque al tribunale stesso attribuire i giudici alle camere.

Siamo convinti che, rendendo chiaro già dal momento dell'apertura del concorso quale campo del diritto il nuovo giudice sarà chiamato a conoscere ed applicare, la procedura di elezione potrà essere più mirata fornendo un ulteriore contributo al miglioramento dell'efficienza del tribunale.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

La Presidente, L. Sadis
Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 28 marzo 2012 n. 6624 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 è modificata come segue:

Art. 23 cpv. 1^{bis} (nuovo)

^{1bis}Entro un mese dalla notizia di una vacanza, il Tribunale di appello comunica all'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio quale sezione deve essere completata e in quale camera il nuovo giudice sarà attivo in via principale.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.